

Infoleg CR News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

13 OTTOBRE 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>Elettrosmog</i>	3
CONTRATTI	4
<i>ITACA: analisi della Direttiva 2014/23/UE sui contratti di concessione</i>	4
DIRITTO AMMINISTRATIVO	4
<i>Il ricorso gerarchico</i>	4
<i>Il baratto amministrativo</i>	5
ENTI LOCALI	6
<i>Nuovi Liberi Consorzi Comunali</i>	6
LAVORO	7
<i>Nuove regole per il controllo a distanza dei lavoratori</i>	7
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
<i>Concorso pubblico anche per le progressioni verticali</i>	8
<i>L'Anac inasprisce i controlli giovandosi della Guardia di finanza</i>	8
<i>La responsabilità penale anche negli atti interni degli uffici pubblici</i>	9
REGIONI	10
<i>P.D.L. n. 60 del 22/09/2015 della Regione Campania "Interventi per i giovani imprenditori agricoli"</i>	10

AMBIENTE

Elettrosmog

Nel commento intitolato "La responsabilità ambientale per l'inquinamento elettromagnetico di fronte alle Corti", a cura di Elena Falletti, ricercatrice in diritto privato comparato, pubblicato sul Quotidiano giuridico della Wolters Kluwer (05/1072015), si rileva che il dibattito sulle reciproche interferenze tra scienza e diritto è complesso e intenso e tra i vari aspetti problematici ve ne è uno notevolmente controverso.

La materia dell'inquinamento nell'ordinamento italiano è disciplinata dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36, relativa ai limiti a carico delle Amministrazioni comunali nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica. La giurisprudenza amministrativa intervenuta in proposito ha confermato che il potere a contenuto pianificatorio dei comuni di fissare, a norma dell'art. 8, u.c., della legge n. 36 del 2001, i criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86, 87 del D.Lgs. n. 259/2003. Questa potestà dei comuni deve essere applicata in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a tutela di interessi di pubblico rilievo, senza comportare un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate.

L'argomento si presenta molto esteso e riguarda sia l'esposizione delle onde elettromagnetiche derivanti dalle antenne telefoniche, televisive o satellitari e sia quelle derivanti da strumentazione tecnologica. Sul punto in diritto comparato si segnalano alcune decisioni che sono destinate a far discutere poiché trattano sulla sussistenza o meno del nesso di causalità tra patologia

sofferta e sottoposizione al campo elettromagnetico. Una delle prime pronunce che è stata sollevata in merito è quella emanata in Francia, dal Tribunal du contentieux de l'incapacité di Tolosa. Infatti il 18 novembre scorso detta Corte ha riconosciuto un assegno sociale per la durata di due anni ad una donna di 39 anni che aveva un'invalidità all'85%. Il consulente tecnico del giudice le ha diagnosticato una sindrome di ipersensibilità alle onde elettromagnetiche, provocata dall'assenza di protezioni contro tali emissioni nel suo ambiente di lavoro. A parere dell'autrice, la signora, a seguito della disabilità avrebbe conseguito una compromissione funzionale che le impedirebbe di intraprendere un lavoro o anche un'attività di natura sociale. Di fronte alle inesistenti certezze scientifiche è interessante il parere del giudicante, il quale giustifica la sua decisione affermando che "questa eliminazione impone un modo di vita e dei sacrifici che non consentono il minimo sospetto di simulazione".

Al contrario invece il caso accaduto in Canada, il Social Benefit Tribunal ha rigettato l'appello di una signora di 62 anni che si era vista negare il riconoscimento di persona disabile per sensibilità ambientale. Secondo le allegazioni di parte, la suddetta persona soffrirebbe di ipersensibilità a inquinanti ambientali, specificamente alle frequenze elettromagnetiche e alle radiazioni non-ionizzanti che bombardano le nostre città da migliaia di ubiquo antenne di telefonia mobile, telefoni cordless, Internet wireless e altre sorgenti.

Il giudicante infine, analizza le allegazioni sottoposte al suo vaglio giudicandole non troppo persuasive e non dimostranti il deterioramento delle condizioni fisiche e, pertanto, ne rigetta l'appello.

CONTRATTI

ITACA: analisi della Direttiva 2014/23/UE sui contratti di concessione

Si segnala che ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità) con i contratti di concessione ha completato il lavoro condotto in merito all'analisi delle nuove Direttive Europee in materia di appalti e concessioni. Infatti nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avvenuta in data 24 settembre u.s. ha approvato il documento recante: "Analisi della Direttiva 2014/23/UE in tema di contratti di concessioni che segue a quella precedente 2014/24/UE in tema di appalti pubblici, approvato dalla medesima conferenza nella seduta del 19 febbraio 2015. L'analisi perpetrata dal gruppo di lavoro direttive contratti coordinato dalle Regioni Veneto e Toscana è stato predisposto tenendo in considerazione la nuova direttiva concessioni, che diversamente da quella degli appalti, è di prima generazione, connotata da ampi margini di scelta da parte degli Stati membri in merito alle sue procedure attuative. Pertanto, in fase di recepimento, il legislatore nazionale sarà tenuto a valutare se disciplinare le concessioni con norme di carattere generale in linea con l'impostazione della Direttiva, o se, per contro, dettare norme di maggiore dettaglio. Si precisa inoltre che il documento di Itaca riguardante le concessioni necessita di uno specifico chiarimento normativo per la fase di recepimento.

I punti, maggiormente approfonditi nel testo concernono: il concetto di rischio operativo, valorizzato dalla nuova Direttiva da porre in capo al concessionario quale elemento essenziale e costitutivo del contratto di concessione, ponendo l'accento sull'importanza del Piano Economico Finanziario (PEF) sia nella fase di gara che in quella di gestione del contratto.

In tale contesto, inoltre, sono anche state approfondite alcune tematiche di ordine generale e trasversale alle tre Direttive: - il principio di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; - il tema del conflitto di interesse e della lotta alla corruzione; - la libertà delle amministrazioni di organizzare l'esecuzione dei propri lavori e la prestazione dei propri servizi; - la definizione dei servizi di interesse economico generale.

Si ribadisce l'importanza del lavoro svolto da ITACA in quanto può costituire un utile contributo al delicato processo di recepimento in atto, da parte dello Stato, delle nuove Direttive comunitarie che andrà a riformare l'intera disciplina del settore.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=446

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il ricorso gerarchico

Nell'approfondimento intitolato "Il ricorso gerarchico", a cura di Francesco Paolo Mastrovito, si rileva che la più naturale ed efficace forma di tutela offerta al cittadino nei confronti degli atti della P.A. è senz'altro quella giurisdizionale, garantita dall'art. 113 della Costituzione, ammessa proprio avverso tutti i provvedimenti lesivi dei diritti soggettivi ed interessi legittimi. Tuttavia oltre ai rimedi

giurisdizionali, ve ne sono altri ossia quelli giustiziali, come i ricorsi amministrativi: il ricorso gerarchico proprio; quello gerarchico improprio; il ricorso gerarchico in opposizione e quello straordinario al Presidente della Repubblica. Sul piano procedurale i medesimi si presentano all'autorità gerarchicamente superiore, al contrario dei ricorsi in opposizione, che si presentano alla stessa

autorità che ha emanato l'atto. Soltanto il ricorso improprio, è ammesso allorché non esiste un vero e proprio rapporto di gerarchia tra autorità che ha emanato l'atto e quella preposta alla decisione del ricorso, ma ne riveste il ruolo di organo decidente in ordine al ricorso gerarchico di determinati provvedimenti. Il ricorso risulta quindi essere l'impugnativa accordata a chi ha interesse per contestare davanti all'autorità sovraordinata, i provvedimenti dell'autorità inferiore che assume come viziati per questioni di legittimità e di merito.

Il baratto amministrativo

Nell'articolo intitolato "Il baratto amministrativo, invenzione o istituto giuridico?", a cura di Giacomo Andolina, Segretario Generale dei Comuni di Magenta e Busto Garolfo, pubblicato sulla banca dati Segretarietlocali.it (01/10/2015), si rileva che, alcuni comuni uniformandosi alla scelta perpetrata dal Comune di Inverigo (NO) hanno adottato provvedimenti per disciplinare il c.d. baratto amministrativo.

Perseguendo quanto contemplato dalla deliberazione n. 66/2015 del suddetto Comune, la disciplina del sopracitato istituto risulta strutturata nel seguente modo: a) - fonte normativa: art. 24 D.L. n. 133/2014 convertito con la L. n. 164/2014; b) - oggetto: offerta di prestazione di lavoro a favore del Comune in luogo del pagamento di tributi comunali; c) - destinatari: persone singole in condizioni economiche non elevate (misurabili con le fasce Isee) ed in debito con il Comune per il mancato pagamento di tributi comunali; d) - beneficiario: il Comune che stabilisce le prestazioni di lavoro da eseguire; e) - modalità di realizzazione: il Comune individua le attività per le quali svolgere le prestazioni di lavoro nell'ambito di quelle previste dall'art. 24 del D.L. n.133/2014 e, sulla base dell'ammontare complessivo delle morosità di tributi locali riferite all'anno precedente, fissa il valore massimo di tale morosità sanabile con il ricorso al baratto amministrativo (nel 2015 Euro 5000).

Nel testo, in particolare, l'autore focalizza l'attenzione sui seguenti punti: - la genesi dell'istituto; - la definizione e le caratteristiche principali; - i requisiti, il termine per la presentazione dei ricorsi; - i presupposti e le modalità di presentazione; - lo svolgimento del procedimento; - la decisione gerarchica; - il c.d. silenzio rigetto nel ricorso gerarchico.

Il testo dell'approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.ildirittoamministrativo.it>

Le prestazioni di lavoro esigibili vengono quantificate in moduli da 8 ore attribuendo ad esse un valore figurativo di €. 60 e per ciascun nucleo familiare la quota di prestazione di lavoro non può superare il valore figurativo complessivo di €. 780.

Per svolgere la prestazione di lavoro in luogo del pagamento del tributo dovuto, gli interessati devono presentare domanda e, se, in numero superiore al tetto massimo di "baratto" consentito, sono scelti dopo apposita selezione per condizione socio-economica sulla base di parametri predefiniti. Gli ammessi al baratto devono svolgere la prestazione di lavoro sotto la direzione di un dipendente comunale ed a tal fine vengono dotati dal Comune di un cartellino e vestiario identificativo.

Se si ha riguardo a quanto effettivamente disposto dall'art.24 del d.l. n.133/2014, i provvedimenti comunali recanti una disciplina del "baratto amministrativo" simile a quella fin qui esposta, presentano un evidente contrasto con tale disposizione di legge configurando nel concreto il vizio di legittimità riconducibile all'eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Il citato art. 24, infatti, così recita: *"I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la*

manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute".

Come si evince dalla sua lettura, la "ratio" della disposizione è quella di valorizzare il contributo sussidiario che i cittadini singoli o associati possono dare nella cura e valorizzazione dei beni comunali, nel solco di quanto auspicato dall'art. 118 ultimo comma della Costituzione ("Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà").

A parere dell'autore se si esamina attentamente quanto disposto dall'art. 24 del D.L. n. 133/2014, emerge che i provvedimenti comunali come quello del Comune di Inverigo, contententi la disciplina del baratto amministrativo, presentano un evidente conflitto con il citato articolo, configurando nel concreto il vizio di legittimità riconducibile all'eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Ne consegue che la formulazione attribuita al baratto amministrativo dal Comune di Inverigo sia estraneo alla previsione dell'art. 24 del menzionato decreto legge e la sua applicazione concreta, nell'attuale contesto normativo potrebbe arrecare danni allo stesso Comune, esponendolo alla comminatoria delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme vigenti per il mancato adempimento degli obblighi contributivi dovuti per le prestazioni di lavoro acquisite in pagamento del debito tributario.

ENTI LOCALI

Nuovi Liberi Consorzi Comunali

Nel commento intitolato "Il bluff dei referendum per la costituzione dei nuovi liberi Consorzi comunali", a cura di Massimo Greco, si sottolinea che, nel rileggere attentamente la legge di riforma dell'ente intermedio siciliano emergono in misura sempre maggiore le contraddizioni contenute in essa, alcune delle quali afflitte da incostituzionalità. Una delle anomalie più tipica è quella rappresentata dall'introduzione dello strumento referendario per l'adesione a un libero Consorzio comunale diverso da quello di provenienza e denominato dalla L.r. n. 9/1986 "Provincia regionale". La norma prevede che i Comuni che intendono distaccarsi dal libero consorzio comunale di provenienza devono consultare le rispettive popolazioni mediante un referendum confermativo della volontà già espressa del

Consiglio comunale. Quindi il legislatore regionale ha sentito la necessità di coinvolgere le comunità locali interessate per una scelta che si ritiene di notevole importanza per il futuro del Comune, che va ad incidere intensamente nella sfera di interessi costituzionalmente garantiti. Agendo in tal modo il legislatore sottende una valutazione politico-identitaria che non può non essere posta all'attenzione dei cittadini. Il legislatore affida al concetto di popolazione, del futuro libero Consorzio comunale, valenza di elemento costitutivo del processo identitario di una comunità locale richiesto ad un ente territoriale di governo dotato di copertura costituzionale.

Amnesso che il legislatore siciliano possa permettersi di istituire veri e propri enti territoriali di governo non previsti dall'art. 15

dello Statuto speciale ed anche in corso di espunzione dell'art. 114 della Costituzione, non si può non rilevare l'incongruenza del modello referendario utilizzato dal medesimo, allorquando non viene più previsto tra le disposizioni un quorum minimo di partecipazione dei cittadini. L'autore avverte che è una contraddizione prevedere l'istituto referendario per dare spessore politico e sociale alla scelta e non prevedere nel contempo, ai fini della validità del referendum, un quorum strutturale minimo.

A parere dell'autore con questa riforma si incorre in due tipi di errore: il primo nell'aver impropriamente utilizzato il presidio referendario per l'adesione ad un ente formalmente non territoriale di governo; il secondo nel non aver reso funzionale l'espressione della volontà popolare inserendo nel procedimento referendario il quorum strutturale di partecipazione.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it>

LAVORO

Nuove regole per il controllo a distanza dei lavoratori

Nell'articolo intitolato "Lavoro – Governo: nuove regole per il controllo a distanza dei lavoratori", a cura del dr. Marco Dettori, si sottolinea che, con l'entrata in vigore il 24 settembre scorso del D. Lgs. n. 151/2015 attuativo della Legge delega 183/2014 ("Jobs Act"), che ridisegna la disciplina relativa al controllo a distanza dei lavoratori, modificando l'art. 4 della L. 300/1970 ("Statuto dei lavoratori") e adeguandolo al livello tecnologico delle strutture aziendali di oggi.

Il nuovo articolo 4 cerca di conferire un nuovo assetto all'equilibrio che finora ha caratterizzato tale norma e che contemperava due interessi contrastanti: il potere di controllo del datore di lavoro da un lato, e, il diritto alla riservatezza dei dati del lavoratore dall'altro. La disposizione vigente prevede il generale divieto di utilizzare impianti audiovisivi o apparecchiature tese solamente al controllo a distanza del lavoratore e detta l'eccezione a tale regola: è ammesso, previo accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, l'utilizzo delle apparecchiature dalle quali derivi indirettamente la possibilità di un controllo a distanza, soltanto se le medesime sono installate per finalità di organizzazione e sicurezza aziendali. Pertanto quello che era

solamente un'eccezione diventa di fatto una regola con il nuovo testo. Infatti il datore di lavoro d'ora in poi potrà installare impianti dai quali ne scaturisca anche un controllo sull'attività del dipendente ma unicamente per esigenze organizzative e produttive per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale. La vera ulteriore novità è apportata dal secondo comma dell'articolo 4 dello Statuto, che stabilisce che, il datore di lavoro non sarà più soggetto all'obbligo del previo accordo con i sindacati per quanto concerne l'utilizzo degli strumenti di cui il lavoratore si avvale per la propria prestazione lavorativa e per la registrazione degli accessi e delle presenze (tablet, smarthofone, portatili etc.). Pertanto il datore di lavoro potrà verificare le modalità di utilizzo degli strumenti ricevuti dal lavoratore, senza essere vincolato all'accordo sindacale preventivo.

In ogni caso comunque, permane invariato l'obbligo al rispetto e alla conformità di quanto predisposto dal Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico anche per le progressioni verticali

Nella nota di commento intitolata "Concorso pubblico anche per le progressioni verticali", a cura di Antonino Casesa, si evidenzia che la giurisprudenza e la dottrina più aggiornata restringono in modo assai significativo i margini entro i quali possono essere effettuate le progressioni verticali, che diventano pertanto, un istituto da utilizzarsi in ambiti ristretti e mai con procedure interamente riservate, ma esclusivamente come concorso pubblico con riserva. Si rammenta in proposito che tali margini non possono essere estesi al punto da consentire riserve per tutti i posti messi a concorso, anche se questo avviene nella forma di sanatoria ed inoltre, non si può arrivare all'utilizzazione degli esiti di precedenti prove di progressione verticale. A questo tipo di scelta è pervenuto il Legislatore, sostenuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che interpreta in modo assai restrittivo l'art. 97 della Costituzione, per il quale ai posti pubblici si accede per concorso pubblico.

Anche il D. Lgs. n. 150/2009 c.d. Brunetta stabilisce che le progressioni verticali possono essere effettuate esclusivamente sotto forma di riserva, non superiore al 50% nell'ambito dei concorsi pubblici. Tale disposizione vieta quindi di bandire concorsi esclusivamente riservati al personale interno e nel contempo impone il possesso dello stesso titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Le amministrazioni possono prevedere, come titolo preferenziale la valorizzazione della

valutazione positiva attribuita nel triennio. Si ricorda inoltre, che il D.L. n. 78 del 2010 con una disposizione della cui legittimità molti dubitano, sancisce che le progressioni verticali effettuate nel triennio 2011-2013 producono in tale arco di tempo solo effetti giuridici e non conseguenze di tipo economico.

In proposito, il Consiglio di Stato con la sentenza del 7 settembre 2015, n. 4139 ha precisato che alla stregua della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 277 del 2013; n. 90 e 62 del 2012; n. 310 e n. 299 del 2011) deve ritenersi che il concorso pubblico costituisca la modalità ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) ed i canoni di imparzialità e di buon andamento (art. 97) e che pertanto i concorsi interni sono da considerarsi un'eccezione al principio dell'ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso. Pertanto la facoltà del Legislatore di introdurre deroghe deve essere delimitata, potendo queste ultime considerarsi legittime solamente se sono funzionali al buon andamento dell'amministrazione e se ricorrono, altresì, peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it>

L'Anac inasprisce i controlli giovandosi della Guardia di finanza

Nell'approfondimento intitolato "L'Anac inasprisce i controlli avvalendosi della Guardia di Finanza", a cura di Paola Cosmai, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che l'Anac e la Guardia di Finanza (GdF) lo scorso 30 settembre 2015 hanno siglato il Protocollo d'Intesa finalizzato a potenziare le attività di

prevenzione e controllo in chiave anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, soprattutto sui contratti di lavoro, servizi e forniture. Si ricorda che le funzioni all'Anac in materia di anticorruzione sono state attribuite dall'art. 19, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Tale Protocollo si inserisce a pieno titolo

tra quegli strumenti di coordinamento e, quindi, di potenziamento delle azioni di vigilanza e di prevenzione poste in essere dall'Autorithy, nell'ambito delle proprie competenze e nell'ottica di massimizzazione del grado di efficacia complessiva delle misure. Infatti lo scambio di informazioni che deriva da questa collaborazione rende più efficace il controllo su uno dei settori più esposti al malaffare, quale quello degli appalti, tra l'altro, non a caso, individuato fra quelli maggiormente a rischio dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Nel testo, l'autrice, pone l'attenzione sui seguenti punti: - l'ambito di applicazione del Protocollo e i referenti; - le linee di attuazione e le misure organizzative.

Sono sostanzialmente due le aree di intervento oggetto del Protocollo siglato, quella della contrattualistica e quella della

prevenzione della corruzione. Per quanto concerne le linee di attuazione si rammenta che l'iter ispettivo è avviato su istanza del Presidente dell'Autorità, rivolta al Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione, recante la particolare richiesta di indagine con le inerenti finalità, da attuarsi o con il solo personale della GdF o con l'ausilio di quello della stessa Anac. Per quanto concerne, invece, il profilo organizzativo, il Protocollo prevede che, la GdF si avvalga di personale dell'Autorità per le attività di controllo demandate e che disponga di locali idonei presso la sede di quest'ultima.

La durata di detto Protocollo è fissata in tre anni, salvo rinnovo, un mese prima della scadenza, su richiesta scritta di una delle parti con adesione dell'altra.

La responsabilità penale anche negli atti interni degli uffici pubblici

Nella nota di commento intitolata "Falso in atto pubblico: la responsabilità penale anche negli atti interni degli Uffici pubblici", a cura di Giovanni Tartaglia Polcini, si evidenzia che, con la sentenza del 7 aprile-8 settembre 2015, n. 36213, la Corte di Cassazione ha sancito che, in tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento legislativo, apportando un contributo di conoscenza o di valutazione nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi. I reati previsti dagli artt. 476-493bis sono caratterizzati dal fatto di violare la c.d. fede pubblica documentale, ossia la fiducia e la sicurezza che la legge attribuisce a documenti determinati. Ai fini penalistici, documento è ogni scrittura sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato, atto a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante.

Requisiti del documento sono: a) – forma scritta: la scrittura può essere espressa in

qualsiasi modo ed in qualsiasi lingua; b) – contenuto di pensiero: il documento deve consistere in una dichiarazione di volontà o nell'esposizione di un fatto; c) – riconoscibilità del suo autore o della sua provenienza: autore del documento è colui che l'ha disposto; normalmente il documento è sottoscritto dal suo autore, con la firma per esteso o per sigla.

In proposito si rammenta che, sono atti pubblici ai fini penali anche tutti gli atti interni dei pubblici uffici, quando assumono carattere probatorio e rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti relativi all'attività spiegata ed alla regolarità delle operazioni amministrative dell'ufficio pubblico cui i loro autori sono addetti (es. pareri, registri del portalettere per le ricevute delle raccomandate, fogli e registri di raccolta delle firme di presenza dei dipendenti di un ente pubblico).

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.ilquotidianodellapa.it>

REGIONI

P.D.L. n. 60 del 22/09/2015 della Regione Campania "Interventi per i giovani imprenditori agricoli"

Con la presente proposta, in armonia con la normativa europea che prevede il ricambio generazionale in agricoltura e l'occupazione giovanile nelle zone rurali, la regione Campania al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura intende favorire detto processo mediante il coinvolgimento delle nuove generazioni. Rilevato che la sopracitata regione è un fra quelle regioni che risente maggiormente dell'invecchiamento dei conduttori delle aziende nel settore primario: su un totale di 136.872 imprenditori agricoli, il 57,6% è rappresentato da soggetti con più di 55 anni di età, mentre poco più del 5% è rappresentato da giovani con meno di 35 anni. Ma la medesima è anche tra quelle che, in considerazione delle sue caratteristiche geomorfologiche e socio-produttive, necessitano sia di un forte presidio sul territorio e di un'attenta gestione della ruralità nelle aree marginali e montane, sia di una spinta imprenditoriale in grado di trasformare i problemi derivanti dall'attuale contesto economico in nuove opportunità di sviluppo.

La Regione intende quindi favorire una agricoltura più forte, giovane e competitiva e

soprattutto migliorare l'imprenditorialità giovanile in agricoltura, procedendo a promuovere la semplificazione amministrativa a favore dei giovani imprenditori agricoli, singoli o associati, che vogliono insediarsi per la prima volta e/o gestire un suolo o bene pubblico a vocazione rurale.

Quindi la suddetta Regione stabilisce i requisiti, previsti dall'art. 2, per l'accesso all'agricoltura per i giovani imprenditori agricoli, in forma singola o associata.

Il testo della proposta legge è composto da quattro articoli: il primo sancisce le finalità che persegue la suddetta proposta, il secondo stabilisce i requisiti che devono possedere coloro i quali desiderano intraprendere tale attività; il terzo, invece, si sofferma sul processo di primo insediamento, descrivendo in particolare il significato di che cosa si intenda con detta terminologia; il quarto, sancisce che non vi sono ulteriori costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.campania.it>